



COMUNE DI MASAINAS

Provincia del Sud Sardegna

Codice fiscale 81002530921
Tel. 0781 - 96111

Partita I.V.A. 01209740925
Fax 0781 - 9611222

BANDO PUBBLICO

PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, PER L'ANNO 2022. LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11 DELIBERAZIONE REGIONALE N. 29/19 DEL 22.09.2022

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della deliberazione della G.R. n. 52/90 del 28.12.1999, del decreto legge 25.02.2000, n. 32, per il contributo al pagamento del canone di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo;

ART 1)

DESTINATARI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi:

Titolarità di un contratto di locazione di un'unità immobiliare di proprietà privata, adibito ad abitazione principale ed esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel territorio comunale di Masainas.

La residenza anagrafica nel Comune di Masainas deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

I cittadini immigrati extracomunitari devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione (decreto-legge 25.06.2008, n. 112 – capo IV art. 11, convertito con legge 6 Agosto 2008, n. 133).

La locazione deve:

- ✓ risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- ✓ sussistere al momento della presentazione della domanda;
- ✓ permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, **il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.**

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

ART. 2)

REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74; l'ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare per detta fascia deve essere uguale o inferiore a **€ 13.659,88** (Circolare INPS n. 33 del 28 febbraio 2022)
- **fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00; Relativamente alla fascia B, il limite di reddito è quello previsto dalla DGR n. 7/34 del 26 febbraio 2021, stabilito in **€ 14.573,00**.
- **fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

ART. 3)

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE.

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure persegono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA.

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto l'Ente, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra l'Ente provvede ad erogare l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

ART. 4)

DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelle condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità, da parte della Commissione di

prima istanza della A.S.L. di Competenza, il cui certificato deve essere allegato alla domanda.

Il contratto di locazione dell'immobile deve essere allegato in copia.

Deve essere allegata, altresì, ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno di riferimento.

Copia della certificazione Isee in corso di validità.

In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, così come previsto dall'art. 11, comma 3, DPR 403/1998.

ART. 5)

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1) conduttore che paghi un canone di locazione derivante da un contratto regolarmente registrato che incide sul reddito complessivo del proprio nucleo familiare secondo le seguenti percentuali:

FASCIA A):

sino al 14%	Punti 0
Dal 15 al 20%	Punti 1
Dal 21 al 30%	Punti 2
Dal 31 al 40%	Punti 3
Dal 41 al 50%	Punti 4
Oltre il 50%	Punti 5

FASCIA B):

sino al 24%	Punti 0
Dal 25 al 30%	Punti 1
Dal 31 al 40%	Punti 2
Dal 41 al 50%	Punti 3
Oltre il 50%	Punti 5

2) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente o invalidità pari o superiore al 34% e inferiore al 74%

PUNTI 1

3) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente o invalidità pari o superiore al 74%

PUNTI 1,5

4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente o invalidità 100%

PUNTI 3

5) Nuclei familiari con presenza (da minimo 6 mesi) di almeno un ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando

PUNTI 1

6) Nuclei familiari con almeno due figli minori alla data di pubblicazione del bando

PUNTI 1

7) Nuclei familiari composti da cinque unità ed oltre (tale punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 6)

PUNTI 2,5

8) Richiedente che abiti in **alloggio che debba essere rilasciato** a seguito di:

- Provvedimento esecutivo di sfratto;
- Verbale di conciliazione giudiziaria;
- Ordinanza di sgombero;
- Provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio;
- Provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato;

PUNTI 4

9) Abitazione in alloggio di assoluta antigenicità, certificata dall'Azienda Sanitaria.

PUNTI 2

ART. 6)

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui al precedente articolo.

Il Comune procede altresì all'adozione della graduatoria generale, secondo l'ordine dei punteggi complessivi attribuiti a ciascuna domanda, ottenuti sommando i punti attribuiti per il valore dell'ISSE con i punti assegnati per la (eventuale) situazione di particolare

disagio in cui versa il nucleo e di cui al precedente articolo. In caso di parità di punteggio verrà adottato il seguente ordine di precedenza:

- 1) reddito annuo imponibile meno elevato;
- 2) numero di soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 74% presenti nel nucleo;
- 3) numero componenti nucleo familiare;
- 4) numero di ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo;

La graduatoria generale è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché inviata alla Regione per l'adozione dei provvedimenti di finanziamento della spesa.

I ricorsi si presentano entro e non oltre il termine di **5 giorni** dalla data di pubblicazione.

ART. 7)

DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Ass.to Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziate diverranno contabilmente disponibili. I contributi, pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non dovesse finanziare per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, nella ripartizione delle somme stanziate ci si atterrà alle direttive che verranno successivamente impartite dalla stessa RAS. In mancanza di direttive regionali verrà adottato un criterio di equa ripartizione delle somme, sulla base dello stesso criterio di proporzione adottato dalla RAS, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, e in relazione al reddito ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando. L'ammontare del contributo non può eccedere il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi si terrà conto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni ed è subordinato alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone, unitamente ad una dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione.

ART. 8)

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di contributo potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

- ✓ utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.masainas.ci.it o disponibile presso il Comune;

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando, il termine è fissato al 30 Ottobre 2022, pena il non accoglimento della domanda.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, ed essere presentate esclusivamente all'ufficio Protocollo del Comune nei giorni e nelle ore di ricevimento al pubblico o spedite tramite raccomandata postale e farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

ART. 9)

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art.4 comma 7 Dlgs 109/98).

ART. 10)

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione.

***Il Responsabile Del Servizio
Dott. Gian Luca Pittoni***
